

Prot. N. ACIU.2015.276

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 3 giugno 2015

All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' **ARCEA**
Via E.Molè
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A.**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**

Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.**

Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**

Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**

Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al **CAA Copagri S.r.l.**

Via Calabria, 32
00187 ROMA

Al **CAA LiberiAgricoltori**

Via Dessiè 2
00199 ROMA

- Al **Coordinamento CAA AIPO**
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
- Al **Coordinamento CAA Liberi**
Professionisti
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole**
Alimentari e Forestali
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

OGGETTO: RIFORMA PAC 2015 – 2020: ASSEGNAZIONE E CALCOLO DEI TITOLI

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente circolare illustra le modalità di prima assegnazione e di calcolo dei titoli, secondo quanto disposto dalle seguenti fonti normative:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. (UE) n. 639/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. (UE) n. 641/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- DM 18 novembre 2014 n. 6513 recante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- DM 26 febbraio 2015 n. 1420 recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- DM 20 marzo 2015 n. 1922 recante ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

2. MASSIMALE NAZIONALE

Il massimale nazionale per l'Italia, per l'anno 2015 e per i seguenti, è stabilito nell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013. Tale importo costituisce la base di calcolo dei massimali per gli altri regimi di aiuto.

Il massimale annuale per ciascuno schema di aiuto è calcolato moltiplicando il massimale nazionale rispettivamente, per le percentuali destinate a greening (30%), pagamento per i giovani agricoltori (1%) e sostegno accoppiato (11%). La percentuale residua, pari al 58% è destinata al regime di pagamento di base (art. 22.1 del regolamento 1307/2013).

L'Italia, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, ha scelto inoltre di applicare un aumento del massimale per il regime del pagamento di base nella misura del 3%. L'importo corrispondente è calcolato moltiplicando tale percentuale per il massimale nazionale dell'Allegato II dopo aver dedotto il massimale per il greening. L'importo risultante (arrotondato in migliaia di euro) è aggiunto al massimale del pagamento di base come sopra calcolato.

Il massimale per il regime di pagamento di base così determinato serve a sua volta come base di calcolo per la costituzione della riserva nazionale, pari al 3% del massimale del regime di pagamento di base (art. 11 del DM 18 novembre 2014 n. 6513).

Per ciascun anno il valore totale di tutti i diritti all'aiuto e dei diritti da riserva assegnati deve corrispondere al massimale nazionale annuale per il regime di pagamento di base.

Si riporta di seguito il riepilogo dei massimali per ciascun anno e singolo regime di aiuto:

| Anno civile | Massimale nazionale | Pagamento di base | Aumento del pagamento di base | Greening | Giovani agricoltori | Sostegno accoppiato | Riserva nazionale |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Percentuale sul massimale | | 58% | 3% | 30% | 1% | 11% | |
| 2015 | 3.902.039.000 | 2.263.182.620 | 81.943.000 | 1.170.611.700 | 39.020.390 | 429.224.290 | 70.353.763 |
| 2016 | 3.850.805.000 | 2.233.466.900 | 80.867.000 | 1.155.241.500 | 38.508.050 | 423.588.550 | |
| 2017 | 3.799.540.000 | 2.203.733.200 | 79.791.000 | 1.139.862.000 | 37.995.400 | 417.949.400 | |
| 2018 | 3.751.937.000 | 2.176.123.460 | 78.791.000 | 1.125.581.100 | 37.519.370 | 412.713.070 | |
| 2019 e successivi | 3.704.337.000 | 2.148.515.460 | 77.792.000 | 1.111.301.100 | 37.043.370 | 407.477.070 | |

3. AGRICOLTORI AVENTI DIRITTO ALLA PRIMA ASSEGNAZIONE DEI TITOLI

Ai fini della prima assegnazione dei titoli è stata disposta la ricognizione preventiva dei beneficiari e delle superfici ammissibili al regime di pagamento di base.

I titoli sono assegnati agli agricoltori che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Reg. (UE) n. 1307/2013, che sono agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del medesimo regolamento e che:

- presentano una domanda di assegnazione di diritti all'aiuto entro il 15 giugno 2015 con almeno 5000 mq di superficie aziendale espressa in ettari ammissibili;
- hanno avuto diritto a ricevere pagamenti diretti per il 2013.

I dettagli delle singole fattispecie di accesso sono riportati nelle circolari AGEA prot. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 e prot. ACIU.2015.236 del 14 maggio 2015.

4. NUMERO DEI TITOLI

Salvo in caso di forza maggiore e circostanze eccezionali è assegnato all'agricoltore un numero di titoli pari agli ettari ammissibili che detiene alla data del 15 maggio 2015.

Per "ettaro ammissibile" si intende:

1. qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole. Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole;
2. qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico e che:

- a. non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE;
- b. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure
- c. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le superfici di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono ammissibili per la prima assegnazione dei titoli se le stesse sono state dichiarate in una domanda unica 2008. Qualora non fossero state dichiarate, alla scadenza dell'impegno possono essere ammissibili alla fattispecie C) di accesso alla riserva nazionale, con le modalità specificate nell'apposita circolare recante le condizioni e le modalità tecniche di accesso alla riserva.

Si precisa che tra le superfici di cui alla lettera b) sono ricomprese quelle oggetto degli impegni di cui al Reg. (CEE) n. 2080/1992 e che tra le superfici di cui alla precedente lettera c) sono ricomprese quelle soggette alla misura F del regolamento (CEE) n. 2078/92 di ritiro ventennale dai seminativi.

L'articolo 7, comma 4, del DM 18 novembre 2015, stabilisce che sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione all'Organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:

- a) non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- b) non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- c) consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

L'Organismo pagatore competente definisce le modalità di ricezione della suddetta comunicazione e svolge la relativa istruttoria alla luce dei criteri sopra indicati. Gli esiti devono essere disponibili all'interno del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

Sulle superfici oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività minima ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013. La mancata effettuazione dell'attività di mantenimento e dell'attività minima determina l'inammissibilità della relativa superficie ai fini dell'assegnazione dei titoli.

5. VALORE DEI TITOLI

Ai sensi dell'art. 26, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il **valore unitario iniziale** dei titoli spettanti a ciascun agricoltore è calcolato nel modo seguente:

- importo storico di riferimento dell'agricoltore nell'anno 2014

diviso per

- il numero dei titoli assegnati all'agricoltore nel 2015, esclusi quelli eventualmente assegnati dalla riserva nazionale nel 2015

moltiplicato per

- una percentuale fissa, calcolata dividendo il massimale nazionale del regime di pagamento di base per l'anno 2015 (al netto della riserva nazionale) per l'importo dei pagamenti per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico, comprensivo dei pagamenti relativi alle misure di sostegno specifico previsto dall'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 concernenti il miglioramento della qualità del tabacco, della *Danaee racemosa* e delle patate. Il coefficiente così ottenuto è arrotondato a 6 cifre dopo la virgola.

Ai fini del suddetto calcolo, l'importo storico di riferimento di ciascun agricoltore consiste nella somma dei pagamenti diretti percepiti nel 2014, prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni, per le seguenti tipologie di intervento:

- regime di pagamento unico (in riferimento a titoli ordinari e speciali);
- misure di sostegno specifico previsto dall'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, relative a:
 - miglioramento della qualità del tabacco (art. 7 del DM 29 luglio 2009);
 - miglioramento della qualità della *Danaee racemosa* (art. 9 del DM 29 luglio 2009);
 - miglioramento della qualità delle patate (art. 9-bis del DM 29 luglio 2009, introdotto dall'art. 1, comma 5, del DM 7 marzo 2014).

Qualora uno o più pagamenti diretti relativi al 2014 siano inferiori all'85% degli importi corrispondenti dell'anno precedente a causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, il valore unitario iniziale è stabilito sulla base degli importi ricevuti dall'agricoltore nell'anno precedente il verificarsi degli eventi eccezionali.

Il calcolo del valore unitario iniziale dei titoli spettanti a ciascun agricoltore si conclude con l'applicazione del meccanismo di convergenza interna descritto al successivo paragrafo 6.

L'importo dei titoli è calcolato con una precisione di tre decimali e, successivamente, arrotondato per eccesso o per difetto al secondo decimale più prossimo.

6. CONVERGENZA

In base al principio della convergenza, a decorrere dall'anno di domanda 2019, i titoli in un determinato Stato membro devono avere un valore unitario uniforme (flat rate). In deroga a tale principio, l'Italia ha optato per un sistema di convergenza parziale.

Conseguentemente, al più tardi per l'anno di domanda 2019, i titoli aventi un valore unitario iniziale inferiore al 90% del valore unitario nazionale del 2019 subiranno un aumento del valore iniziale pari ad almeno un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il valore unitario nazionale 2019.

Inoltre, entro l'anno di domanda 2019, nessun titolo dovrà avere un valore inferiore al 60% del valore unitario nazionale 2019.

Per finanziare tali aumenti di valore è ridotta la differenza tra il valore unitario iniziale dei titoli aventi un valore unitario iniziale superiore al valore unitario nazionale 2019 e il valore unitario 2019.

Questi titoli potranno registrare una diminuzione massima del 30%.

Ai sensi dell'art. 25, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il valore unitario nazionale 2019 è così calcolato:

- una percentuale fissa del massimale nazionale di cui all'Allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013 per l'anno civile 2019 (tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale per il regime di pagamento di base per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione per la riserva nazionale, per il massimale nazionale Allegato II per l'anno 2015)

diviso

- il numero totale di titoli assegnati (esclusi quelli assegnati da riserva).

Nel 2015 gli agricoltori saranno informati del valore dei loro titoli per ciascun anno del periodo 2015-2020.

Se l'agricoltore trasferisce una frazione del titolo, il valore di tale frazione è calcolato proporzionalmente per ognuno degli anni rimanenti.

7. GUADAGNO INSUPERATO

Il valore dei titoli può essere influenzato dall'applicazione della clausola del guadagno insuperato di cui all'art. 28 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Ai fini del relativo controllo, la superficie potenzialmente ammissibile al regime di pagamento unico nel 2014 è confrontata con la superficie ammissibile al regime di pagamento di base nel 2015.

Gli Organismi pagatori trasmettono al Coordinamento per ogni agricoltore:

1. per l'anno di domanda 2014:
 - a. la somma delle superfici potenzialmente ammissibili dichiarate in domanda unica, al netto di tare sui pascoli permanenti e al lordo di superfici con esito negativo refresh;
 - b. la somma delle superfici di cui al precedente punto a. oggetto di cessione temporanea per un periodo superiore a 365 giorni o di cessione definitiva effettuata dopo la presentazione della domanda unica 2014;
 - c. la somma delle superfici di cui al precedente punto a. oggetto di cessione temporanea per una durata inferiore o uguale a 365 giorni effettuata dopo la presentazione della domanda unica 2014 e che alla data di presentazione della domanda unica non sono più nella disponibilità dell'agricoltore.

In caso di riordino catastale deve essere considerato il periodo complessivo di possesso a prescindere dall'identificativo catastale, distinguendo tra superficie in proprietà e superficie detenuta ad altro titolo;

2. per l'anno di domanda 2015:

- a. la somma della superficie ammissibile dichiarata in domanda unica, al netto di tare sui pascoli permanenti e al lordo delle superfici non sottoposte a pratiche di mantenimento minime;
- b. la somma delle superfici oggetto di trasferimento ad altri agricoltori ai sensi dell'art. 20 del Reg. (UE) n. 639/2014;
- c. la somma delle superfici oggetto di trasferimento ad altri agricoltori ai sensi dell'art. 21 del Reg. (UE) n. 639/2014.

La superficie complessiva 2015 deve essere confrontata con la superficie 2014 e qualora si riscontri una riduzione, si procede al calcolo del guadagno insperato.

7.1. METODO DI CALCOLO

Il guadagno insperato è verificato secondo le modalità di seguito descritte:

Formula di calcolo:

Ai fini della formula di calcolo di seguito indicata, per “importo 2014” si intende il valore unitario iniziale come definito e calcolato al precedente paragrafo 5.

Base per l'accertamento del Guadagno Insperato (di seguito BGI) = (importo 2014 / superficie ammissibile 2015) – (importo 2014 / superficie potenzialmente ammissibile 2014) * (superficie ammissibile 2015).

Il risultato derivante dall'applicazione della suddetta formula può condurre a tre diversi esiti in funzione della causa della diminuzione della superficie:

A. Cessione a titolo definitivo

Se BGI ≤ 2000 euro, non si applica la decurtazione prevista dall'art. 10, comma 1, del DM 18 novembre 2014;

Se BGI > 2000 euro, il 50% dell'aumento del valore dei titoli assegnati all'agricoltore interessato rispetto al valore che sarebbe stato assegnato in assenza di cessione è riversato nella riserva nazionale.

B. Cessione a titolo temporaneo per una durata inferiore o pari all'anno effettuata dal beneficiario o scadenza naturale di titoli di conduzione di durata inferiore o pari all'anno non rinnovati

e

se BGI ≤ 2000 euro, non si applica la decurtazione prevista dall'art. 10, comma 1, del DM 18 novembre 2014;

se BGI > 2000 euro, il 50% dell'aumento del valore dei titoli assegnati all'agricoltore interessato rispetto al valore che sarebbe stato assegnato in assenza di cessione è riversato nella riserva nazionale.

C. Cessione a titolo temporaneo per una durata superiore all'anno effettuata dal beneficiario o scadenza naturale di titoli di conduzione di durata superiore all'anno non rinnovati

il 50% dell'aumento del valore dei titoli assegnati all'agricoltore interessato rispetto al valore che sarebbe stato assegnato in assenza di cessione è riversato nella riserva nazionale.

Qualora la riduzione delle superfici aziendali sia determinata dall'applicazione della fattispecie C, anche unitamente alle fattispecie A o B, il valore da riversare nella riserva nazionale è calcolato proporzionalmente alle rispettive diminuzioni di superfici.

Esempio 1

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| (a) | superficie potenzialmente ammissibile 2014 | 40 ha | dei quali, successivamente alla presentazione della domanda 2014 |
| (a1) | | 21 ha | venduti |
| (b) | superficie ammissibile 2015 | 19 ha | |
| (c)= (a-b) | differenza tra superficie potenzialmente ammissibile 2014 e superficie ammissibile 2015 | 21 ha | è necessario accertare l'entità del guadagno insperato |
| (d) | importo 2014 | 3.000 Euro | |
| soglia guadagno insperato (GI) | soglia di applicazione del guadagno insperato | 2.000 Euro | |
| | | | |
| (e) = (d/b) | importo 2014 / superficie ammissibile 2015 | 157,89 Euro/ha | |
| (f) = (d/a) | importo 2014 / superficie potenzialmente ammissibile 2014 | 75 Euro/ha | |
| (g)=(e-f)*b | BGI (Base per l'accertamento del GI) | 1.574,91 Euro | |
| | | | |
| | (g) < Soglia GI | | |
| Trattandosi di una vendita è sufficiente valutare se la base per l'accertamento del guadagno insperato è inferiore alla soglia prevista. In questo caso, non si applica alcuna decurtazione. | | | |

Esempio 2

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| (a) | Superficie potenzialmente ammissibile 2014 | 40 ha | dei quali, successivamente alla presentazione della domanda 2014 |
| (a1) | | 15 ha | venduti |
| (a2) | | 6 ha | dati in affitto con un contratto di 13 mesi |
| (b) | superficie ammissibile 2015 | 19 ha | |
| (c) = (a-b) | differenza tra superficie potenzialmente ammissibile 2014 e superficie ammissibile 2015 | 21 ha | è necessario accertare l'entità del guadagno insperato |
| (d) | importo 2014 | 3.000 Euro | |
| Soglia GI | soglia di applicazione del guadagno insperato | 2.000 Euro | |
| (e) = (d/b) | importo 2014 / superficie ammissibile 2015 | 157,89 Euro/ha | |
| (f) = (d/a) | importo 2014 / superficie potenzialmente ammissibile 2014 | 75 Euro/ha | |
| (g) = (e-f)*b | BGI (Base per l'accertamento del GI) | 1.574,91 Euro | |
| | (g) < Soglia GI | | |
| il contratto di affitto ha una durata superiore a 12 mesi, quindi occorre determinare l'importo da riversare nella riserva nazionale | | | |
| (h) = (g/c)*a2 | importo di guadagno insperato relativo alla superficie a2 | 497,34 Euro | |
| (i) = (h * 50%) | importo da riversare nella riserva nazionale | 248,67 Euro | |

Esempio 3

| | | | |
|---|---|----------------|--|
| (a) | superficie potenzialmente ammissibile 2014 | 40 ha | dei quali, successivamente alla presentazione della domanda 2014 |
| (a1) | | 21 ha | ceduti in affitto per 9 mesi |
| (b) | superficie ammissibile 2015 | 19 ha | |
| (c) = (a-b) | differenza tra superficie potenzialmente ammissibile 2014 e superficie ammissibile 2015 | 21 ha | è necessario accertare l'entità del guadagno insperato |
| (d) | importo 2014 | 4.000 Euro | |
| Soglia GI | soglia di applicazione del guadagno insperato | 2.000 Euro | |
| | | | |
| (e) = (d/b) | importo 2014 / superficie ammissibile 2015 | 210,53 Euro/ha | |
| (f) = (d/a) | importo 2014 / superficie potenzialmente ammissibile 2014 | 100 Euro/ha | |
| (g) = (e-f)*b | BGI (Base per l'accertamento del GI) | 2.100,00 Euro | |
| | | | |
| | (g) > Soglia GI | | |
| il contratto di affitto ha una durata inferiore a 12 mesi, ma poiché la base per l'accertamento del guadagno insperato supera la soglia di applicazione, occorre determinare l'importo da riversare nella riserva nazionale | | | |
| (h) = (g/c)*a1 | importo di guadagno insperato relativo alla superficie a1 | 2.100,00 Euro | |
| (i) = (h * 50%) | importo da riversare nella riserva nazionale | 1.050,00 Euro | |

8. ATTIVAZIONE DEI TITOLI

I titoli assegnati possono essere dichiarati ai fini del pagamento soltanto una volta all'anno dall'agricoltore che li detiene entro e non oltre il termine per la presentazione della domanda unica.

L'attivazione di ciascun titolo per ettaro ammissibile conferisce il diritto al pagamento annuo degli importi come sopra calcolati.

9. TRASFERIMENTO DEI TITOLI

A decorrere dalla campagna 2016, ai sensi dell'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, i titoli possono essere trasferiti ad un agricoltore che esercita un'attività agricola ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e che sia agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del medesimo regolamento.

I titoli dati in affitto senza che vi sia trasferimento di ettari ammissibili corrispondenti subiscono una riduzione del valore unitario iniziale del 30% che è riversato nella riserva nazionale in via definitiva.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli